

Studio Legale  
Prof. Avv. Andrea Pubusa  
*Ordinario di diritto amministrativo*  
Avv. Riccardo Caboni  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via G.B. Tuveri n. 84  
09129 Cagliari  
Pec [avv.riccardocaboni@pec.it](mailto:avv.riccardocaboni@pec.it)

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

**con istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

*Per*

la Prof.ssa **LIGAS DANIELA**, c.f. LGSDNL90M53B354Z, nata a Cagliari il 13/08/1990, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Caboni (c.f. CBNRCR72S23H118C) del foro di Cagliari, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Andrea Litti (c.f. LTTNDR75T16F205T), in Milano nella via San Gregorio n. 49, in virtù di procura speciale in calce al presente atto in foglio separato, con indicazione per le comunicazioni degli indirizzi pec: [avv.riccardocaboni@pec.it](mailto:avv.riccardocaboni@pec.it) e [andrea.litti@milano.pecavvocati.it](mailto:andrea.litti@milano.pecavvocati.it);

**Ricorrente**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore* – **UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO – UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA LOMBARDIA**, in persona del Direttore e l.r. *pro tempore* – **IIS "CATERINA DA SIENA" DI MILANO**, in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, tutti elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Freguglia n.1.

**Resistenti**

\*\*\*\*

**I. SUL FUMUS.**



Circa la sussistenza del *fumus boni iuris*, per chiarezza espositiva, si distinguono le parti in FATTO e DIRITTO.

### **I.A. IN FATTO.**

1. L'odierna ricorrente, in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/7/2020, ed al DM n. 858 del 21/7/2020, possedendo i requisiti richiesti, ha presentato regolare domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze (II Fascia), per quattro classi di concorso (doc. 16);

2. esattamente, la prof.ssa Ligas Daniela ha presentato domanda di iscrizione alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) dell'Ufficio (Scolastico) X Ambito Territoriale di Milano nelle seguenti quattro classi di concorso per la scuola secondaria di secondo grado:

- **A05** Design del tessuto e della moda;
- **A09** Discipline grafiche pittoriche e scenografiche;
- **A44** Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda;
- **B18** Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.

3. Esaminata la domanda di iscrizione, fatte le prime verifiche, l'Ufficio Territoriale ha inserito la prof.ssa Ligas nelle seguenti posizioni delle rispettive Graduatorie Provinciali formate per le differenti classi di concorso:

- 56 - classe di concorso A005 (pag. 102 della relativa graduatoria, doc. 3);
- 320 - classe di concorso A009 (pag.139, doc. 1);
- 13 - classe di concorso A044 (pag. 972, doc. 2);
- 54 - classe di concorso B018 (pag. 215) – qui non interessa.

4. Ad esito di ciò, la docente è stata quindi nominata e chiamata in servizio per la classe di concorso “**A044 - Scienze e Tecnologie Tessili dell'Abbigliamento e della Moda**”, per la copertura di una cattedra di 18 ore settimanali presso l'Istituto I.S. “Caterina da Siena” di Milano (v. atto di nomina e atto di presa di servizio, doc. 5 e 6);



5. in data 13 ottobre 2020, la docente si è dunque recata presso tale Istituto, sede di nomina, ed ha effettuato la regolare presa di servizio, con l'avvenuta assegnazione anche dell'orario interno (doc. 6-7);

6. al termine della giornata lavorativa, la ricorrente è stata però verbalmente informata che - in base all'istruttoria svolta dal funzionario della Scuola, tale sig. Giovanni Trotta - era stata ritenuta carente dei titoli necessari e della **conseguente sua esclusione dalle classi di concorso A005, A009 e A044** (oltre che la modifica *in peius* per la classe di concorso B018 per un'errata valutazione del diploma, che in questa sede non si vuole contestare) e che dunque andava a perdere la cattedra assegnatale ed il proprio posto di lavoro;

7. Con Decreto prot. 3982 del 13.10.2020 (doc. 8), adottato dalla Dirigente Scolastica dell'IIS “Caterina da Siena”, e notificato il giorno successivo, è stata formalizzata la motivazione per cui, in sintesi, per l'esclusione dalle classi di concorso A005 e A009 si era ritenuto che mancasse il titolo accademico contemplato dal DM n. 259/17, mentre per la classe A044 si era valutato che mancasse lo specifico titolo congiunto (di scuola superiore) per come richiesto (mentre quello accademico posseduto non è stato contestato);

8. tale Decreto, sulla scorta di tale motivazione, ha quindi disposto in suo danno:

I) l'esclusione dalla II fascia docenti GPS delle classi di concorso A005, A009 e A044;

II) la modifica del punteggio per la classe B018, ma come detto, tale parte del provvedimento non viene contestata (ed esula dal presente giudizio).

9. La prof.ssa Ligas ha subito riscontrato che la statuizione di cui al punto I) che precede, ove disponeva l'esclusione dalle tre Graduatorie citate, fosse manifestamente erronea ed illegittima e, tramite diffida di legale di propria fiducia del 25.11.2020, ne ha chiesto l'immediata riforma (doc. 13);

10. in sintesi, nella predetta diffida, si è evidenziato come la ricorrente in realtà possedesse i “titoli di accesso” richiesti dal DM n. 259/2017, per l'inserimento nelle tre graduatorie dalle quali era stata esclusa (A005, A009 e A044):

- per l'A005 e l'A009, in quanto possedeva il requisito indicato tra i “Diplomi accademici di II livello” riconducibile alla categoria “**DA Altri diplomi accademici**”



*di II livello attinenti al settore disciplinare rilasciati dalle Accademie di Belle Arti”,* avendo la docente conseguito un Diploma di II livello presso l'Accademica di Belle Arti di Brera, attinente a tali settori (come documentato, doc. 17 e 18);

- mentre per l'A044, in quanto in realtà possedeva oltre al titolo accademico richiesto, quello congiunto (diploma di scuola superiore) ritenuto erroneamente mancante, nonostante si trattasse di diploma tecnico nel settore di pertinenza (così come previsto dal citato DM n. 259, ma sul punto torneremo).

11. Con Provvedimento prot. 4070 del 3/12/2020 (doc. 14), la DS dell'IIS Caterina da Siena, sulla base di una verifica istruttoria del tutto sommaria, ha compiuto una nuova valutazione dei titoli, ed ha **parzialmente modificato** il Decreto n. 3982 del 13/10/2020, accogliendo le censure della docente solo con riferimento alla classe di concorso A005 e rigettandole invece, in modo del tutto erroneo, per le classi di concorso A009 e A044;

12. più esattamente, con tale Provvedimento si è disposta:

*“1) l’inclusione nella II fascia docenti GPS per la classe di concorso A005 con punti 36,00.*

*2) Si conferma la restante parte del decreto n. 3982 del 13/10/2020, riguardante l’esclusione dalle classi di concorso A09 e A044 (...).”*

13. Tale Provvedimento è però **privo di motivazione** riguardo le ragioni per cui non erano state accolte le precise censure indicate nella diffida circa l’effettivo possesso dei titoli di accesso richiesti e **non è sorretto da un adeguato supplemento di istruttoria**, consistito nel mero “parere” orale di tale Sig. Spano Mario dell’UST – MI, acquisito in “*una consultazione telefonica*”.

14. In data 23/12/2020 (in prossimità della scadenza del termine), l’amministrazione scolastica ha finalmente risposto all’istanza di accesso ex art. 25 della l. 241/90, consentendo la visione e consegna degli atti amministrativi richiesti, così permettendole di poter tutelare la propria sfera giuridica (doc. 12).

15. Infatti, l’esclusione dalle due graduatorie relative alle classi di concorso A009 e A044 cagiona un evidente e grave danno ingiusto per la ricorrente, non solo perché



ha perso il proprio posto di lavoro, ma soprattutto perché viene irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di chiamata in servizio per tali classi di concorso;

16. Si rileva, inoltre, che le GPS sono “temporanee” e restano in vigore due anni (dunque per un altro anno e mezzo), arco temporale incompatibile con una decisione di merito, tale da assicurare effettività della tutela alla docente in tempo utile perché permanga un interesse concreto ed attuale (si tonerà sul punto nella parte dedicata al *fumus*).

17. A ciò si aggiunga che **la causa è di pronta soluzione**, bisogna solo valutare se i titoli posseduti dalla ricorrente rientrassero tra quelli utili per l’inserimento nella graduatoria delle due classi di concorso.

\*\*\*

## **I.b. DIRITTO.**

### **In via preliminare. Sulla Giurisdizione del g.o.**

Nel caso di specie la giurisdizione è certamente del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, posto che si era pacificamente costituito il rapporto di lavoro della docente con l’IIS Caterina da Siena di Milano, con l’avvenuta attribuzione della cattedra relativa alla classe di concorso A044, a seguito della avvenuta nomina e presa di servizio (vedi atto di nomina ed atto di presa di servizio, doc. 5 e 6), con l’inizio dell’attività didattica a scuola e all’attribuzione alla docente dell’orario interno (doc. 7).

La verifica circa l’asserita di titoli è cioè avvenuta dopo che il rapporto di lavoro si era già instaurato, cioè la docente aveva acquisito ed accettato la cattedra (che le spettava). Da ciò discende, in modo palese, l’intervenuta lesione di un suo diritto soggettivo da parte dei provvedimenti amministrativi contestati in questa sede (docc. 8 e 14).

Peraltro, la stessa Amministrazione scolastica in entrambi i suoi provvedimenti oggetto di contestazione (docc. 8 e 14) ha espressamente indicato la competenza “*del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo n. 30 marzo 2011 n. 165*”.



Si tratta di una precisazione quasi “scontata” nel caso di specie, ontologicamente diverso rispetto a quello di mera “impugnazione della graduatoria” per avvenuta esclusione dell’istante dopo la prime fasi di verifica (per come previste) o errore nel punteggio.

\*\*\*\*

### **NEL MERITO.**

**Violazione e falsa applicazione del DM n. 259/2017, Allegato A, con riferimento ai titoli di accesso per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) per le classi di concorso A009 e A044.**

**Violazione di legge: art. 3 della L. 241/90: assenza di motivazione;**

**Eccesso di potere: carenza di istruttoria; erroneità dei presupposti di fatto e giuridici; ingiustizia e illogicità manifesta.**

La ricorrente possedeva e possiede i titoli di accesso per l’inserimento nelle GPS per le classi di concorso A009 e A044, nelle quali è stata dapprima inserita e quindi illegittimamente esclusa.

Distinguiamo il discorso per le due classi di concorso.

#### **Sulla classe di concorso A009.**

Con il primo Decreto, l’Istituto scolastico aveva contestato alla docente per le classi di concorso sia A005 che A009 - in modo del tutto generico - che mancasse il titolo accademico contemplato dal DM n. 259/2017, ma così non è nel modo più assoluto.

Un (appena) più attento esame dei titoli, ha infatti condotto la stessa Amministrazione a riconsiderare tale valutazione per la classe di concorso A005, addirittura con un incremento di punteggio (di 3 punti, per la valutazione di un titolo, prima non considerato), ma non le ha consentito di evitare la ripetizione del proprio macroscopico errore *in primis* sulla classe A009.

Difatti, esaminando i “requisiti di accesso” alle Graduatorie per tali classi di concorso si osserva come, nel DM n. 259/2017, all’Allegato A, per la classe A009 si prevede che, oltre poter possedere dei titoli di accesso specifici “LM3 - Architettura del paesaggio”, “LM4 - Architettura e ingegneria edile - architettura” ed altri, sia



espressamente prevista la possibilità che siano costituiti “**DA Altri diplomi accademici di II livello attinenti al settore disciplinare rilasciati dalle Accademie di Belle Arti**” (doc. 9).

Tra i titoli accesso di fatto viene dunque espressamente riportato il Diploma Accademico di II Livello rilasciato dall'Accademia di Belle Arti, che è indiscutibilmente posseduto dalla docente che ha ottenuto tale Diploma dall'Accademia di Belle Arti di Brera (come documentato cfr. doc. 17 e 18).

Si tratta, come si legge nello stesso certificato, di un “Diploma Accademico di II Livello in Fashion Design, equipollente ai titoli di Laure Magistrale (LM) rilasciate dalla università appartenenti alla classe LM 12 – DESIGN” (doc. 17).

Tale titolo accademico è dunque certamente “**attinente al settore disciplinare**” di cui alla classe di concorso A009 DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE E SCENOGRAFICHE, come si evince non solo chiaramente dallo stesso “nomen” (diploma in “Fashion DESIGN”) e dal “tipo/settore” del Diploma Accademico, ma anche se (non soprattutto) dagli esami universitari sostenuti dalla docente.

Infatti, con riferimento al corso accademico di II Livello in Fashion Design dell'Accademia di Belle Arti di Brera, la docente ha seguito, tra gli altri, i corsi e sostenuto gli esami specifici (attinenti alla materia) di:

- Tecniche della rappresentazione - 6 crediti
- Applicazioni digitali per l'arte - 6 crediti

Ciò basterebbe per dimostrare l'attinenza del settore in cui ottenuto il Diploma accademico, ma vi è di più.

Infatti, la ricorrente aveva meritoriamente conseguito il precedente titolo accademico di I livello di “BACHELOR OF ARTS” in DISEGNO DI MODA (Fashion Design) presso la University di Wales, sostenendo degli esami in materie strettamente attinenti al settore *de quo*, che le hanno fatto conseguire e riconoscere i relativi crediti.

Esattamente, gli esami sostenuti ed i relativi crediti conseguiti sono:

- Figure drawing I – credits 10
- Figure drawing II – credits 15
- Life drawing - credits 10
- Colour techniques – credits 10



- Computer aided design for figure drawing - credits 10

E' vero che, come requisiti di accesso nella Tabella di cui all'Allegato A del DM 257/17 (doc. 9), si faccia riferimento al possesso di altri Diplomi accademici di II livello rilasciati dalle Accademie di Belle Arti (cioè non è sufficiente la c.d. laurea breve) “attinenti il settore disciplinare” alla materia di insegnamento, ma è altrettanto vero che in caso di dubbio debba considerarsi e valutarsi il percorso di formazione del docente, esaminando dunque i singoli esami sostenuti nell'intero percorso di studi accademici.

E' davvero palese, compiuta tale ulteriore verifica (per comprendere l'attinenza al settore del diploma accademico posseduto), come la ricorrente possedesse tale requisito.

Alla luce di tali evidenze documentali, deve concludersi riconoscendo alla docente il possesso del titolo di accesso per la classe di concorso A009, qual è il suo Diploma accademico di II Livello rilasciato da Accademia di Belle Arti di Brera in “Fashion Design”, che considerate nel merito anche le materie degli esami sostenuti, deve essere valutato come “settore attinente” alla materia di insegnamento.

Un'ultima considerazione.

E' del tutto irragionevole, arbitrario e contraddittorio, che l'istituzione scolastica alla luce del percorso formativo delineato, abbia considerato il **Diploma Accademico di II livello in “Design Fashion”** come “rientrante” nell'ambito disciplinare della **A005 – Design di tessuto e della moda** (doc. 14) e non invece nell'ambito disciplinare (altrettanto attinente, se non maggiormente per alcuni aspetti) della classe **A009 - Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche**.

L'errore è davvero macroscopico e l'ingiustizia manifesta in danno della docente, odierna ricorrente.

---

#### **Sulla classe di concorso A044.**

Per quanto attiene alla classe di concorso A044, l'errore riguarda non già il titolo accademico, ma quello “congiunto”, ritenuto come “non posseduto”.

Nel primo Decreto di esclusione (doc. 8), si è infatti dato atto del possesso del titolo accademico, visto che nell'allegato A, per la classe A044 (doc. 2), si prevede che



siano considerati titoli di accesso tutte le Laure Magistrali (LM), tra cui rientra quella specifica della ricorrente (LM-12).

La docente possedeva dunque pacificamente il requisito del titolo accademico.

Viene invero contestato che non possedesse il titolo congiunto.

Sul “titolo congiunto”, nell'Allegato A sempre per la classe di concorso A044, si dispone che *“è consentita qualsiasi laurea Magistrale purchè il titolo congiunto sia un diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali oppure un diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda).”*

La dott.ssa Ligas ha un “diploma di tecnico dell'Abbigliamento e della Moda” (doc. 19) rilasciato da un Istituto professionale esattamente nel settore di cui in oggetto ed è illegittimo, oltre che irragionevole, che non venga ritenuto valido e considerato equipollente al diploma rilasciato da un istituto tecnico.

Il suo è oggettivamente un “diploma di tecnico della moda”, come “attestato” in modo inconfutabile dall'Istituto di provenienza, che aveva proficuamente seguito e concluso un corso di studi superiore “esattamente” nel settore richiesto e non “attinente” ad esso.

D'altro canto, per giurisprudenza costante del giudice amministrativo “il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ed è valido per l'ammissione alla carriera di concetto nelle pubbliche amministrazioni”.

Si tratta di concetti (e criteri di equipollenza) ormai universalmente riconosciuti, sviliti e mortificati nell'interpretazione, davvero superficiale e “rigida”, data dalla p.a. nel caso di specie.

Pertanto, può senz'altro affermarsi come la prof.ssa Ligas possedesse anche il requisito relativo al “titolo congiunto”, necessario per classe di concorso A044.

A tali dirimenti considerazioni, si vuole aggiungere – solo *ad abundantiam* - come nel caso di dubbio interpretativo, si potesse residualmente anche valutare, anche in questa ipotesi, l'intero percorso di formazione e di studi in Abbigliamento e Moda della docente che ha indiscutibilmente acquisito le competenze necessarie per insegnare la materia di studio interessata, anche perché il Diploma accademico di II livello era perfettamente idoneo (come ammesso in sede di verifica dall'Istituto).



I provvedimenti oggetto di contestazione sono palesemente illegittimi, sformiti dei presupposti e privi di motivazione, e dunque le domande dell'odierna ricorrente meritano di essere accolte.

\*\*\*\*

## **II. SUL PERICULUM.**

### **II) *Sul periculum in mora.***

Il *fumus*, per quanto sopra illustrato, si considera non solo fondato, ma evidente.

La ricorrente possedeva, infatti, i requisiti per la conferma della supplenza assegnatale e soprattutto per l'inserimento nelle due Graduatorie Provinciali per le Supplenze, per le classi di concorso A009 e A044, da cui è stata illegittimamente esclusa dalla Scuola, che ha verificato il possesso dei suoi titoli.

Il *periculum* è, tuttavia, ancor più palese.

Il danno è grave ed irreparabile perché il pregiudizio è concreto ed attuale, atteso che il diritto tutelato della ricorrente, assume rilievo sotto un duplice profilo, meritevole di immediata e necessaria tutela. Da un lato, infatti, sussiste il diritto della ricorrente al mantenimento della cattedra che le era stata correttamente assegnata fino al 31 agosto 2021 (cfr. doc. 5-8, o comunque di altra), dato che risulta aver perso il proprio posto di lavoro, e, dall'altro, il diritto al (re)inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, in entrambe le classi di concorso (da cui è stata improvvidamente esclusa).

Tali diritti devono essere tutelati nell'immediatezza, determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile: la perdita del posto di lavoro che attualmente le spetta, a cui si aggiunge l'ulteriore perdita di sicure opportunità della ricorrente di occupazione all'interno della Scuola Statale, con conseguente gravissimo pregiudizio in termini economici per il sostentamento suo e della sua famiglia (ha una figlia minore), oltre che lo svuotamento totale della propria professionalità (e la mancata acquisizione di esperienze e ulteriore bagaglio formativo che l'insegnamento stesso conferisce).

Il riconoscimento del diritto alla cattedra e all'inserimento nelle Graduatorie ove avvenisse ad esito della causa di merito, visti i tempi ordinari di durata, non impedirebbe il realizzarsi del massimo danno, mentre al contrario, la tutela cautelare ripristinerebbe la ricorrente del vero contenuto del proprio diritto, che si sostanzia



nella pretesa di “ritrovare il proprio posto di lavoro” e di essere subito inserita nelle Graduatorie *de quibus* per ottenere l’incarico di supplenza (oltre che per quest’anno scolastico) anche per l’avvio del prossimo, dato che le GPS restano in vigore fino all’a.s. 2021/2022.

In caso contrario si perpetrerebbe la violazione del diritto costituzionalmente garantito (artt. 2 e 4 Cost.) all’avviamento al lavoro di soggetti, come la ricorrente, del tutto idonei all’insegnamento perché forniti dei titoli previsti e della professionalità (artt. 2, 3 e 4 Cost.).

Da tutto quanto sopra esposto, è evidente la lesività ed ingiustizia del comportamento dell'amministrazione in danno della odierna ricorrente, che non solo ha perso ingiustamente il proprio posto di lavoro, ma che vede irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di essere chiamata ed insegnare nelle materie sopra indicate (pur avendone titolo), essendo stata esclusa dalle relative graduatorie.

Senza dire, in questa fase, che l'esclusione da dette graduatorie, può essere altresì pregiudizievole anche nell'ottica del futuro concorso.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa *ut supra*,

### **RICORRE**

all’Ecc.mo Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l’udienza di discussione, e voglia, previo ogni accertamento e declaratoria anche in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- 1) in via principale, previo ogni accertamento dell’illegittimità degli atti amministrativi adottati e sopracitati e dichiarata la loro disapplicazione e/o annullamento e/o nullità, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al (re)inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze nelle classi di concorso A009 e A044, pubblicate dall’Ufficio X Ambito Territoriale di Milano – USR per la Lombardia, a far data dalla presentazione della relativa domanda e, per l’effetto, condannare le amministrazioni resistenti a procedere all’immediato inserimento in dette Graduatorie e, ove possibile, ad assegnare alla ricorrente la cattedra/supplenza che le spetta, tenutosi conto dell’ordine di chiamata procedendosi allo scorrimento;



- 2) in ogni caso, condannare il Ministero resistente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.

\*\*\*\*

### **Causa di merito.**

Si anticipa, che le conclusioni 1) e 2) che precedono sono le stesse che verranno proposte nella eventuale causa di merito, rimodulate opportunamente in base a quanto statuito in fase cautelare ed alla situazione di fatto e diritto conseguente.

A tali conclusioni, si aggiungerà la domanda di risarcimenti dei danni, da determinarsi tenendosi conto, tra gli altri parametri, del periodo in cui la docente è rimasta senza cattedra (e stipendi e contributi) e senza possibilità di essere chiamata dalle Graduatorie (perdita di chance) da cui è stata illegittimamente esclusa.

\*\*\*\*

### **Istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151.c.p.c.**

Lo scrivente difensore della ricorrente,

premessi che:

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al (re)inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Milano in vigore per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per le classi di concorso A009 e A0044, con attribuzione del punteggio spettante, dopo essere stata illegittimamente esclusa dalle stesse;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nelle predette Graduatorie provinciali in posizione peggiore rispetto a quello reclamato dalla ricorrente;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe inattuabile, non soltanto in ragione del rilevante numero dei destinatari (diverse centinaia), ma soprattutto per l'impossibilità di identificarli compiutamente tutti, il che non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio, oltre ad essere eccessivamente onerosa (cfr. doc. Graduatorie complete, 24-25);
- preso atto che il diritto vivente è orientato, con numerosissimi precedenti in tal senso, per ritenere ammissibile l'individuazione da parte del giudice che procede, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di forme di notifica alternative alla formale notifica per



pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari della notifica siano eccessivamente numerosi o di incerta identificazione,

- il Giudice adito può, dunque, autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica, come oramai riconosciuto dalla giurisprudenza;

- la notifica mediante pubblicazione integrale del testo del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dell' Ufficio X Ambito Territoriale di Milano - dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del (milano.istruzione.lombardia.gov.it) e/o altro sito del MIUR, nelle parti all'uopo dedicate, è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità di esso a tutti i controinteressati (anche perché dette graduatorie sono pubblicate in tale ultimo sito e viene consultato proprio dai docenti inseriti nelle stesse), i quali potrebbero intervenire nell'odierno procedimento;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto avvocato **fa istanza** affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle ordinarie

#### **Voglia autorizzare**

la notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, sul sito internet dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Milano - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (milano.istruzione.lombardia.gov.it) e/o altro sito del MIUR, nelle parti dedicate, oppure con le diverse modalità ritenute utili allo scopo.

\*\*\*\*\*

Con riserva di ogni altra precisazione, deduzione e produzione, anche alla luce delle difese avverse, oltre che di indicazione di mezzi di prova, nei limiti previsti dal rito.

Fatta altresì riserva, per la fase di merito, di domanda risarcitoria.

\*\*\*\*

Si deposita al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, fascicolo di parte contenente i seguenti documenti:



- 1) estratto Graduatoria (GPS) classe di concorso A009 (pag. 139);
- 2) estratto Graduatoria (GPS) classe di concorso A044 (pag. 972);
- 3) Graduatoria (GPS) classe di concorso A005 (estratto, pag. 102);
- 4) Tabella assegnazioni docenti per A044;
- 5) Atto di nomina del D.S. dell'Istituto I.S Caterina da Siena, della prof.ssa Ligas Daniela, dell'11.10.2020, per una cattedra A044;
- 6) Atto di presa di servizio del 13.10.2020;
- 7) Orario di lavoro attribuito alla docente;
- 8) Decreto – prot. 3982 - del 13.10.2020 del DS dell'IIS Caterina da Siena, di esclusione dalle classi di concorso A005, A009 a0044-modifica punteggio dalle GPS;
- 9) Tabella che indica i titoli di accesso per classe A009, in ALLEGATO “A” del DM 259/17;
- 10) Tabella che indica i titoli di accesso per classe A044, in ALLEG A;
- 11) Tabella che indica i titoli di accesso per classe A005, in ALLEG. A;
- 12) Istanza di accesso agli atti *ex art.* 25 L. 241/90;
- 13) Diffida dell'Avv. R. Caboni del 25.11.2020;
- 14) Provvedimento - prot. 4070 – del 3.12.2020 dell'IIS Caterina da Siena, di conferma esclusione da GPS classi A009 e A009 e reinserimento in classe A005 e con incremento punteggio;
- 15) Convocazione della docente, per la classe A044, in data 18.12.2020 dall'IIS Caterina da Siena (dopo l'esclusione);
- 16) Istanza della docente di inserimento nelle GPS, del 6.8.2020;
- 17) Certificato di Diploma Accademico di 2° Livello di Accademia delle Belle Arti di Brera in Fashion Design;



- 18) Certificato di Accademia delle Belle Arti di Brera, di 24 CFA di accesso al concorso;
- 19) Certificazione dell'IIS Statale IPSSS "Sandro Pertini", di Diploma di TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA";
- 20) Attestato di Diploma Accademico di "Bachelor of Arts" in DISEGNO DI MODA ottenuto presso l'University of Wales, con dichiarazione di valore del Consolato che attesta che trattasi di valido Diploma Accademico di I livello;
- 21) Autocertificazione situazione reddituale, *ex art. 9, comma 1bis*, del DPR 115/02;
- 22) Documento d'identità;
- 23) Attestazione ISEE sul reddito;
- 24) Graduatorie Provinciali per le Supplenze (complete) per classe A009 (e A005);
- 25) Graduatorie Provinciali per le Supplenze (complete) per classe A044.

\*\*\*\*

#### **Dichiarazione sul valore della controversia**

*Ai fini del pagamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è in materia di lavoro ma che la ricorrente produce autocertificazione reddituale ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato (docc. 21-23).*

\*\*\*\*

Cagliari, 22 gennaio 2021.

Avv. Riccardo Caboni

